

molta pratica del mare e studio, dimostrato da esami, ciò, dico, credo affatto eccessivo, ed è ciò che io spero non sia nell'intenzione del ministro, perchè nè cosa utile, nè giusta.

La supposizione che il ministro intenda con questa legge escludere assolutamente l'accesso nel corpo dello stato maggiore della marina ossia nell'ufficialità attiva della medesima qualsiasi bass'uffiziale, a meno che egli, o per giovinezza, o per estensione di studi, e numero, ed esito di esami si pareggi agli allievi del regio collegio, questa supposizione, dico, d'intenzione ministeriale, viene da chi la ammette giustificata da considerazioni di servizio: essi dicono essere ciò indispensabile affinché non sia il suo andamento compromesso. Io dirò che credo che con questa disposizione si pregiudica o compromette il medesimo sotto un altro rapporto, quello cioè del buono spirito, dello zelo e dell'attaccamento al proprio stato del personale inferiore tutto della marina.

Dirò di più, anzi ripeterò che non vogliamo ammettere alcuno senza esame, anzi senza esame sufficiente per assicurare la nautica capacità, con superiorità di merito di fatta navigazione, esami non solo di scienze, ma di lettere; esami che, se per lo addietro erano l'esigere l'impossibile, riescono possibili, come già dissi, ora che le scuole, tanto nei corpi, che nei comuni, che fra i privati, sono accessibili a tutti, ovunque: come succede in Francia.

Dirò in secondo luogo che il Governo od ogni capo ha la facoltà delle destinazioni di ogni individuo graduato, e può fare impiego di ciascuno secondo la sua capacità, e ciò a vantaggio del servizio al quale è sommamente utile averne nel maggior numero atti a qualsiasi ramo del servizio stesso.

Osservo in terzo luogo che ogni timore svanirà quando si osservi che la legge stessa accorda al Governo la scelta per l'avanzamento di grado in grado: e qui alla scelta si aggiunge un esame.

Colla facoltà accennata il Governo può lasciar indietro chi vuole.

Così avviene appunto nelle armi dotte, nelle quali dopo il 1815 fu aperta la porta all'onore di appartenere all'ufficialità anche a sott'ufficiali, nessuno di questi, che io sappia, fu lasciato arrivar, con titolo e posizione di attività, nei gradi di comando superiori. Quindi il grande spauracchio messo avanti del servizio svanì tutt'affatto. La scelta e le giubilazioni di ufficio fanno ragione a tutte le esigenze.

Dimostrato coll'esempio di altre nazioni e colle ragioni di servizio che non è assurdo l'invocare una disposizione meno esclusiva da ogni avanzamento nel corpo ai sott'ufficiali dei reali equipaggi ed ai capitani marittimi, credo poter soggiungere che io non posso persuadermi che il ministro che presentò e vinse la legge del 1853 per l'esercito abbia intenzione di far un passo retrogrado per la marina, quale io stimo sarebbe quello di applicare in senso letterale l'articolo 12, passo inconcepibile nel bel mezzo del secolo XIX, il quale confermò ed estese l'opera del precedente coll'abolire l'aristocrazia

di nascita per conquistare l'eguaglianza civile, e inaugurare la supremazia del merito ovunque e in chiunque si trovi, passo con cui si verrebbe ad inaugurare in parte l'aristocrazia dottrinaia.

Di ciò persuaso, lo ripeto, io mi contenterò di avere espressi questi miei voti, colla fiducia che il regolamento che il ministro farà per l'applicazione della legge, ne terrà conto nei limiti che permette il bene del servizio, e voterò per la legge qual è proposta.

Io ricordo alla Camera le difficoltà che hanno tutti i corpi di ritenere sotto le armi i sott'ufficiali più capaci e in generale il militare che ha finito la sua ferma. Io ricordo che per ritenerli è necessario presentare loro qualche vantaggio, e questo dovrà essere o con accrescere la paga e competenza loro, o coll'assicurare loro un onesto avvenire. Fra questi ultimi mezzi è efficace e possibile singolarmente in un popolo civile e d'indole militare, come il nostro, una prospettiva di cambiare stato coll'avanzamento meritato.

Prima però di terminare il mio dire, provo il bisogno di dichiarare che io esposi le precedenti critiche osservazioni, per amore di giustizia e del servizio militare marittimo, quale omaggio all'eguaglianza civile che è nello spirito del nostro Statuto. Ma lo stesso sentimento di imparzialità mi mette in dovere di soggiungere che io ho tuttora riconosciuto nel carattere e negli atti dei signori ufficiali, già allievi di marina, tali doti di socievole civiltà, di specchiata condotta, non che di capacità e di zelo infaticabile a non potersi desiderare maggiore.

**LA MARMORA**, ministro della guerra e marina. Quantunque l'onorevole Quaglia non abbia formolato una proposta che si opponga all'adozione dell'articolo di cui prese a parlare, io mi reputo in dovere di fargli notare che egli sarebbe caduto in errore credendo (nell'impegno giustissimo che egli dimostra per la classe dei sott'ufficiali di marina, che certo è una classe meritevole d'ogni riguardo) che un sott'ufficiale al di là dei 25 anni non possa in nessun modo più aspirare, comunque si distingua per capacità o per azioni di valore, ai gradi superiori nella marineria all'infuori del grado di pilota.

È noto primieramente che i piloti corrispondono ai gradi rispettivi di sottotenente, di tenente e di capitano, i quali gradi sono tutti devoluti ai sott'ufficiali di marina.

Ma, oltre a ciò, se il deputato Quaglia avesse esaminato l'ultimo alinea dell'articolo 23, avrebbe veduto che la legge soddisfa precisamente allo scopo di cui si è tanto preoccupato. Infatti l'ultimo alinea dell'articolo 23 dice:

« I piloti di prima classe potranno concorrere per la nomina al grado di luogotenente di vascello sul numero di quelli promossi a scelta. »

Ciò vuol dire che un pilota, qualunque sia la sua età, può essere nominato luogotenente di vascello, se ha le cognizioni necessarie per essere innalzato a questo grado, e quindi proseguire.